

(N. 1759)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 giugno 1951 (V. Stampato N. 1746)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 GIUGNO 1951

Valutazione degli ufficiali dell'Esercito che, anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento nei disciolti Corpo e Servizio di stato maggiore.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, competente ad esprimere il parere circa l'idoneità a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di stato maggiore, è competente anche ad esaminare, ora per allora, gli ufficiali, che, anteriormente all'8 settembre 1943, avevano acquisito titolo per essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, ma che non lo

furono per cause di forza maggiore conseguenti allo stato di guerra.

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e successive modificazioni, il trasferimento nel Corpo o nel Servizio di stato maggiore degli ufficiali contemplati nel comma precedente è effettuato sotto la data in cui ciascun ufficiale ha acquisito titolo per essere esaminato dalla Commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, con le modalità e con diritto ai vantaggi di carriera previsti dalle disposizioni in vigore a tale data, nonchè nei limiti dei posti vacanti nei relativi organici alla data medesima.

## Art. 2.

Gli spostamenti nei ruoli per effetto del vantaggio di carriera concesso nel grado di tenente colonnello agli ufficiali di cui sopra che saranno trasferiti nel Corpo di stato maggiore; le promozioni al grado di colonnello che potranno essere conferite agli ufficiali stessi che, per effetto dei predetti spostamenti, si troveranno pretermessi all'avanzamento al

detto grado; le rettifiche di anzianità nel grado di colonnello, eventualmente già rivestito dai tenenti colonnelli che risulteranno pretermessi all'avanzamento da data anteriore a quella in cui hanno conseguito la promozione al grado attuale, hanno luogo ai soli effetti giuridici, esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati di attività di servizio.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

**GRONCHI.**